

Congedo per cure, al personale scolastico con invalidità superiore al 50%

di Lucio Ficara, [La Tecnica della scuola](#), 17.11.2019

– Il docente, come il personale Ata, che ha un'invalidità civile superiore al 50% ha diritto, nel caso di cure specifiche per la patologia invalidante, ad **un congedo per cure di 30 giorni l'anno**.



Normativa congedo per cure

I dipendenti pubblici e privati con invalidità civile superiore al 50%, quindi anche i docenti e il personale Ata, possono fruire del congedo di 30 giorni l'anno per cure sia in maniera continuativa che frazionata.

L'art. 7 del d.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 prevede che salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Questo tipo di congedo per cure deve essere richiesto per effettuare specifiche cure legate all'invalidità del lavoratore che deve essere superiore al 50%.

Si sottolinea che, in base alla normativa, assume particolare importanza la certificazione da presentare a corredo della domanda che deve documentare la necessità delle cure in quanto strettamente connesse all'invalidità riconosciuta. I trenta giorni si conteggiano sulla base di un anno solare e non sulla base del anno scolastico.

Congedo per cure e periodo di comporta

Il periodo di comporta è il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. **L'art. 7, comma 3 del d.Lgs n. 119/2011**, sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporta della malattia del personale scolastico. il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporta per malattia individuato dal CCNL scuola.

Retribuzione congedo per cure

I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole delle assenze per malattia (art. 7, comma 3, del D.Lgs n. 119/2011).

A tal proposito ricordiamo che ai pubblici dipendenti viene applicata una riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia, come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008.

Come si richiede il congedo per cure

Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando:

- la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%;
- la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea che è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il S.S.N. e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica.